

# GAZZETTA



# UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 21 dicembre 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI  
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Anno L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato  
I fascicoli disgiunti devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 89 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1977.

Scioglimento del consiglio comunale di Rovereto. Pag. 9167

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1977.

Dichiarazione di notevole Interesse pubblico di una zona in comune di Quartu S. Elena . . . . . Pag. 9168

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1977.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in San Vincenzo Capo Verde e istituzione di un'agenzia consolare di 2ª categoria in Praia (Repubblica di Capo Verde). Pag. 9169

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1977.

Autorizzazione al comune di Bonifro a contrarre un mutuo per il completamento della costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura . . . . . Pag. 9170

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Mantova . . . . . Pag. 9170

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Inocor » della ditta prodotti farmaceutici Zenit S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 5053/R) . . . . . Pag. 9172

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1977.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali operanti nel comune di Civitate al Piano . . . . . Pag. 9172

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1977.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli . . . . . Pag. 9173

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1977.

Determinazione del prezzo di acquisto dell'alcool proveniente dalla distillazione dei vini di produzione nazionale, nel terzo anno di applicazione della legge 22 aprile 1975, n. 124 . . . . . Pag. 9173

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1977.

Riconoscimento nei confronti della ditta Valdadige S.p.a., stabilimento di Dolo, azienda con più di cinquecento dipendenti della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale. Pag. 9174

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1977.

Riconoscimento nei confronti della società Corni e C. S.p.a., con sede e stabilimenti in Modena, azienda con più di cinquecento dipendenti della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale . . . . . Pag. 9174

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 28 settembre 1977.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. il ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rovereto ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Edo Benedetti.

Roma, addì 26 novembre 1977

Il Ministro per l'interno: COSSIGA

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Rovereto (Trento) non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 28 settembre 1977;

Visti gli articoli 54, secondo comma del n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rovereto (Trento) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Edo Benedetti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1977

LEONE

COSSIGA

(13292)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Quartu S. Elena.

IL MINISTRO  
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI  
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE  
E  
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 2 aprile 1973, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona degli stagni di Molentargius sita nel comune di Quartu S. Elena;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Quartu S. Elena;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, ai termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché costituisce un quadro naturale di rilevante bellezza, visibile dal mare, dalla litoranea di Poetto, dalla strada provinciale per Villasimius e dal contorno della zona stessa; in esso l'opera dell'uomo si fonde armonicamente con i vari elementi naturali del paesaggio; alla zona litoranea del Poetto fanno da contrappunto gli specchi d'acqua delle saline di Stato, dello stagno di Molentargius e di Bellarosa Minore, interframmazzati dalla fascia sabbiosa di Is Arenas e dalla pineta demaniale;

Vista la necessità di modificare parzialmente, in base all'art. 3 della citata legge, la proposta della commissione provinciale di Cagliari, nel senso di apporre il vincolo di notevole interesse pubblico non solo in base al n. 1 dell'art. 1 della legge n. 1497 ma anche ai sensi del n. 2 dello stesso articolo e di includere nell'area tutelata due parti del territorio posto ai margini della zona proposta per il vincolo e precisamente una fascia di terreno in valle della strada statale n. 125 e un'altra fascia di terreno posta a monte della strada Perda Longa. Tali aree sono strettamente connesse alla predetta zona per il loro particolare contenuto ambientale, i valori paesistici, i panorami visuali panoramiche che si hanno dalle strade che le percorrono verso lo stagno e le colline del paesaggio cagliaritano anche esse già sottoposte a tutela.

Decreta:

La zona degli stagni di Molentargius sita nel territorio di Quartu S. Elena ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo dal confine col comune di Cagliari sulla riva del mare, il limite del vincolo segue il confine comunale che attraversa le saline e lo stagno di Molentargius fino a raggiungere la strada statale n. 125; da qui segue detta strada in direzione nord-est-est, fino a raggiungere il confine col comune di Cagliari al ponte sul Riu Selargius; da qui corre lungo il confine col comune di Cagliari fino ad incontrare nuovamente la strada statale n. 125 che segue per metri 750; a questo punto il limite del vincolo segue la seguente linea spezzata:

tratto A-B: dall'asse della strada statale n. 125 formante con questo un angolo di 90° ed avente la lunghezza di m 585 circa;

tratto B-C: di lunghezza di circa m 730, posto parallelamente all'asse di viale Colombo ad una distanza dal medesimo di circa m 705;

tratto C-D: di lunghezza di circa m 1160 e formante col tratto B-C un angolo di 140°;

tratto D-E: di lunghezza pari a circa 95 m formante con l'asse di viale Colombo un angolo di 90°;

tratto E-F: di lunghezza di 790 m circa, formante con l'asse di viale Colombo un angolo di 80°;

tratto F-G: di lunghezza di 485 m circa, formante con il tratto E-F un angolo di 140°, raggiungendo in tal modo la strada provinciale Quartu S. Elena-Villasimius; a questo punto il limite del vincolo segue tale strada fino alla progressiva chilometrica 4,000 per poi ritornare lungo la riva del mare al punto di partenza.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari curerà che il comune di Quartu S. Elena provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori, comunque interessati alla sopradescritta zona, hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 24 marzo 1977

*p. Il Ministro per i beni culturali e ambientali*

SPITELLA

*Il Ministro per la marina mercantile*

RUFFINI

*Il Ministro per le finanze*

PANDOLFI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Il giorno 2 del corrente mese di aprile, in seguito ad invito fatto dal soprintendente con note numeri 567 e 568 del 15 marzo 1977, per incarico del presidente prof. Lilliu, si è riunita alle ore 17,30 presso la sede della soprintendenza ai monumenti storici di Cagliari in via Caprera n. 9, la commissione per le bellezze naturali della provincia.

Sono posti all'ordine del giorno, i seguenti argomenti:

vincolo delle località panoramiche dei comuni di Quartu S. Elena e Capoterra.

(Omissis).

Alle ore 16 il presidente constatato legale il numero dei componenti, dichiara aperta la seduta invitando nel contempo il sindaco di Quartu a voler esaminare la planimetria dove sono stati precedentemente segnati i limiti delle zone umide, che la commissione propone di vincolare ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e a voler esprimere il suo parere. L'interpellato, dopo

attento esame e illustrato ampiamente la necessità d'imporre nel più breve tempo possibile il vincolo, chiede di allargare la zona in modo da comprendere oltre che la spiaggia confinante con quella del comune di Cagliari, anche una fascia di terra tutt'attorno alle zone umide in modo che, occorrendo, si possano trasformare in parchi, giardini o altro.

Per quanto sopra la commissione, concordando con quanto proposto dal sindaco di Quartu, approva alla unanimità il vincolo secondo la seguente perimetrazione:

partendo dal confine col comune di Cagliari sulla riva del mare, il limite del vincolo segue il confine comunale che attraversa le saline e lo stagno di Molentargius fino a raggiungere la strada statale n. 125. Da qui segue detta strada in direzione nord-est-est, fino al confine col comune di Cagliari al ponte sul Rio di Selargius; da qui corre lungo il confine col comune di Cagliari fino ad incontrare nuovamente la strada statale n. 125 che segue per m 730.

A questo punto il limite del vincolo segue la seguente linea spezzata:

tratto A-B: dall'asse della strada statale n. 125 formante con questo un angolo di 90° ed avente la lunghezza di m 585 circa;

tratto B-C: di lunghezza di circa m 730, posto parallelamente all'asse di viale Colombo ad una distanza dal medesimo di circa m 705;

tratto C-D: di lunghezza di circa 1160 m e formante col tratto B-C un angolo di 140°;

tratto D-E: di lunghezza pari a circa 95 m formante con l'asse di viale Colombo un angolo di 90°;

tratto E-F: di lunghezza di 790 m circa, formante con l'asse di viale Colombo un angolo di 80°;

tratto F-G: di lunghezza di 485 m circa formante con il tratto E-F un angolo di 140°, raggiungendo in tal modo la strada provinciale Quartu S. Elena-Villasimius. A questo punto il limite del vincolo segue tale strada fino alla progressiva chilometrica 4,000 per poi ritornare lungo la riva del mare al punto di partenza.

(Omissis).

(12914)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1977.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in San Vincenzo Capo Verde e istituzione di un'agenzia consolare di 2ª categoria in Praia (Repubblica di Capo Verde).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, con il quale veniva istituita in San Vincenzo Capo Verde (Capo Verde) un'agenzia consolare di 2ª categoria alla dipendenza dell'ambasciata d'Italia in Lisbona (Portogallo);

Visto il decreto ministeriale 1º febbraio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 1º marzo 1977, con il quale l'agenzia consolare di 2ª categoria in San Vincenzo Capo Verde (Repubblica di Capo Verde), già dipendente dall'ambasciata d'Italia in Lisbona, veniva posta alle dirette dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Dakar (Senegal);

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in San Vincenzo Capo Verde (Repubblica di Capo Verde) è soppressa.